

# Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

#### LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP; visti in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;
- il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adequato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
- il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;



- il comma 4, ai sensi del quale le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

RITENUTA l'opportunità di improntare a principi di trasparenza e consultazione, oltre l'ambito obbligatorio di applicazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, anche le attività poste in essere dalla Banca d'Italia al fine di concorrere nella definizione delle scelte di policy e regolamentari da parte di autorità, istituzioni e organismi con cui la Banca coopera o collabora nelle sedi nazionali e internazionali;

RITENUTO di avvalersi di strumenti ulteriori e integrativi rispetto a quelli indicati nel richiamato articolo 23, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e promuovere il confronto con gli operatori, i consumatori e le altre categorie interessate;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 262 del 2005 indica i criteri a cui le autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i poteri regolamentari, fermo restando rispettive perseguimento delle finalità; in tale prospettiva, il criterio del minor sacrificio interessi dei destinatari costituisce un'esplicitazione del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine;

CONSIDERATO che il principio di proporzionalità richiede che le attività svolte nell'ambito dei procedimenti normativi, e in particolare le analisi di impatto e le consultazioni, siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;



#### **ADOTTA**

## il seguente regolamento:

#### Art. 1

# (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (nel presente regolamento: «atti normativi»).
- 2. Gli articoli 2, 4 e 8 si applicano anche alle ipotesi regolamentari contenute nelle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, formulate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Testo unico bancario. L'articolo 3 si applica se e in quanto le opzioni regolamentari individuate risultino sufficientemente dettagliate.
- 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, il presente regolamento non si applica agli atti normativi adottati d'intesa, di concerto ovvero congiuntamente con altre Autorità.
- 4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tra l'altro:
- gli atti normativi o di contenuto generale adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di cui al comma 1;
- i pareri e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;
- gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e non aventi quindi carattere innovativo dell'ordinamento, ivi incluse le lettere circolari; quando tali atti possano determinare impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati ovvero sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, si applicano a essi gli articoli 4 e 6;
- gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
- i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 5. La Banca d'Italia tiene conto dei principi del presente regolamento, al di fuori degli atti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge n.



- 262 del 2005, nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.
- 6. L'applicazione del comma 5 e degli articoli 2 e 5, recanti criteri e modalità non previsti dall'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, costituisce una facoltà per la Banca d'Italia che potrà avvalersene, secondo il criterio di proporzionalità, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria.

#### Art. 2

## (Programmazione)

- 1. La Banca d'Italia, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un programma delle attività volte all'adozione di atti normativi che intende svolgere nei 12 mesi successivi. Nel programma sono individuati l'oggetto degli atti e il grado di priorità delle attività da svolgere.
- 2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la Banca d'Italia tiene conto:
- delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti normativi;
- degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria;
- dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;
- delle risultanze acquisite nell'ambito di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione tra Autorità, a livello sia nazionale sia internazionale;
- delle proposte pervenute dall'industria bancaria e finanziaria nonché da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;
- delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 7.



3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all'articolo 4, è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia entro il termine indicato al comma 1. Esso è modificato o integrato qualora intervengano in corso d'anno nuove esigenze di programmazione.

## Art. 3

(Analisi d'impatto della regolamentazione)

- 1. In relazione a ciascun atto normativo, nonché alle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1, è condotta l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari e sono individuate una o più opzioni regolamentari dirette a realizzare le finalità generali e gli obiettivi specifici della vigilanza. Ove appropriato, sono prese in considerazione l'opzione di non porre in essere nuovi interventi regolamentari e la possibilità di un'autonoma soluzione di mercato o per via di autoregolamentazione.
- 2. Per ciascuna delle opzioni regolamentari individuate sono valutati i probabili effetti in termini di costi e benefici per i soggetti vigilati e per gli utenti dei servizi bancari e finanziari; è quindi effettuata una valutazione comparativa delle diverse opzioni diretta a individuare quelle più efficienti in relazione alle finalità di vigilanza, avendo riguardo anche all'efficienza del sistema economico e all'economicità e all'efficacia dell'attività di supervisione.
- 3. Le analisi di cui al presente articolo possono essere omesse:
- nel caso di interventi regolamentari che consistano nel recepimento di normative sovraordinate con ristretti margini di discrezionalità;
- quando la Banca d'Italia, in esito alla programmazione di cui all'articolo 2, ritenga che l'intervento normativo non comporti apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme.
- 4. La Banca d'Italia rende pubblici i criteri generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi del presente articolo.



#### Art. 4

# (Consultazioni)

- 1. Le ipotesi di regolamentazione da adottare mediante atti normativi sono sottoposte per consultazione ai destinatari della normativa, ai consumatori e alle altre categorie eventualmente interessate.
- 2. La consultazione avviene di norma in forma pubblica, mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento nel quale sono illustrate una o più ipotesi di regolamentazione, così come individuate in esito alle analisi di cui all'articolo 3, unitamente ai risultati delle valutazioni d'impatto fino a quel momento condotte. Il documento indica le modalità e i termini di trasmissione dei commenti. Tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, della pubblicazione sul sito internet è data notizia alle associazioni di categoria degli intermediari e agli organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori di cui agli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.
- 3. La consultazione di cui al comma 2 può essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con gli intermediari vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori e delle altre categorie eventualmente interessate.
- 4. La consultazione pubblica ha durata di norma non inferiore a 60 giorni. In relazione a motivate esigenze esposte nel documento di cui al comma 2, può essere stabilita una durata inferiore e possono essere adottate modalità di consultazione diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
- 5. La procedura di consultazione può essere effettuata più d'una volta prima dell'adozione dell'atto finale.

#### Art. 5

## (Panel consultivi)

1. La Banca d'Italia, per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, può avvalersi, in ogni fase del procedimento normativo e nelle altre attività di cui al comma 5 dell'articolo 1, di panel consultivi rappresentativi degli intermediari e dei consumatori dalla stessa istituiti e disciplinati.



#### Art. 6

# (Motivazione e pubblicazione)

- 1. Gli atti normativi sono accompagnati da una relazione in cui sono esposte le motivazioni delle scelte effettuate e le valutazioni sui commenti ricevuti durante la consultazione di cui all'articolo 4, nonché illustrati i risultati delle analisi condotte ai sensi dell'articolo 3.
- 2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti normativi sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito internet della Banca d'Italia.
- 3. I commenti ricevuti durante la fase di consultazione sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.

## Art. 7

## (Revisione della normativa)

- 1. Gli atti normativi sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni. A tal fine ne viene valutata l'idoneità a conseguire le finalità di vigilanza.
- 2. Per le regolamentazioni di maggiore rilevanza, per le quali le analisi di cui all'articolo 3 abbiano prodotto esiti caratterizzati da elevato grado di incertezza, può essere condotta la valutazione dei costi effettivamente sostenuti e dei benefici realizzati.

# Art. 8

# (Casi di deroga)

- 1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, e in particolare allorché:
- eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato impongano la tempestiva adozione di misure normative;
- la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalità;
- il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa superiore non ne consenta l'osservanza.

2. La sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al comma 1 è indicata negli atti normativi e nelle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

## Art. 9

(Atti di concerto con altre Autorità)

1. Per l'adozione o la proposta di atti normativi per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle Autorità indicate nell'articolo 23, comma 1, della legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli d'intesa stipulati con dette Autorità al fine di disciplinare l'attuazione dei principi di cui al medesimo articolo.

#### Art. 10

# (Disposizioni finali)

- 1. Le previsioni del presente regolamento in materia di analisi d'impatto della regolamentazione hanno effetto dalla pubblicazione dei relativi criteri generali effettuata ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma.
- 2. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 24 marzo 2010

IL DIRETTORE GENERALE Fabrizio Saccomanni